

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1137-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di compravendita internazionale di merci, adot-
tata a Vienna l'11 aprile 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

co Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione per il diritto commerciale internazionale delle Nazioni Unite (CNUDCI o UNCITRAL), dopo un lungo lavoro ha elaborato un testo che la Convenzione al nostro esame riproduce e che è collegato alle due Convenzioni dell'Aja del 1964 — recanti leggi uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili corporali (LUVI) e sulla formazione dei contratti di vendita di tali beni (LUFV) — che furono ratificate anche dall'Italia. La ratifica della Convenzione in esame, secondo l'articolo 99, comporta, pertanto, la denuncia al Governo olandese delle citate Convenzioni dell'Aja per evitare che si verificino situazioni di conflitto tra gli Stati che, avendo già aderito ad esse, intendano ora aderire a quest'ultima.

Le Convenzioni dell'Aja erano state ratificate da un ristretto numero di Stati anche perchè era noto che l'UNCITRAL aveva iniziato il lavoro di revisione. Tenuto conto dell'assenza dai lavori preparatori di diversi paesi (gli Stati Uniti, i Paesi socialisti e quelli del Terzo mondo), intorno alle Convenzioni dell'Aja, si ritrovava solo un piccolo numero di Paesi appartenenti soprattutto al mondo del diritto civile.

L'attuale Convenzione stabilisce una disciplina completa della vendita internazionale di beni mobili, cioè la vendita di merci tra soggetti che abbiano la sede delle proprie imprese o la loro residenza in Paesi diversi. Essa si divide in tre parti: nella prima è disciplinato il campo di applicazione e sono contenute alcune disposizioni di carattere generale (articoli da 1 a 13), la seconda parte riguarda la formazione del contratto e la terza la vendita di merci.

La Convenzione non si applica a certi tipi di vendita (agli incanti, forzata, di valori mobiliari, di effetti di commercio e di denaro, di energia elettrica, di navi e aeronavi, e di merci acquistate per uso personale o domestico, a meno che il venditore ignorasse che tali merci erano destinate a detto

uso). Le parti contraenti possono, al momento della firma o della ratifica, dichiarare di non applicare la parte seconda o la parte terza della Convenzione (articolo 92. 1). Le parti del contratto possono inoltre escludere l'applicazione della Convenzione nel suo complesso o prevedere la deroga ad una qualsiasi delle sue disposizioni (articolo 6).

È facilmente spiegabile l'ampia portata delle possibili deroghe, perchè se l'esigenza di una nuova ed organica disciplina comune era avvertita da tempo per rispondere al crescente sviluppo del traffico internazionale delle merci, pure essa doveva essere temperata con la molteplicità degli ordinamenti nazionali e con taluni principi generali in essi contenuti.

Va ricordato che la parte II si occupa della formazione del contratto (proposta esplicita e tacita, accettazione e revoca della proposta, durata dei termini di efficacia delle varie dichiarazioni e comportamenti relativi alle predette fasi del negoziato) e che la parte III tratta delle obbligazioni del venditore e del compratore e dei mezzi di cui l'uno e l'altro possono disporre, in caso di inadempimento della controparte, del trasferimento dei rischi in caso di perdita o danneggiamento della cosa venduta, del problema dei danni e degli interessi seguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Sono evidenti l'estensione, la complessività e la ricchezza della materia e dunque delle disposizioni contenute nella Convenzione, cui fa riscontro una disciplina estremamente succinta del nostro codice civile (articoli 1510-1519).

Interpretazione e integrazione della Convenzione

Per il carattere internazionale della Convenzione, e la necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, l'articolo 7

precisa che, quando i principi della Convenzione non siano in grado di risolvere una particolare fattispecie, dovranno essere richiamate ed applicate le regole del diritto internazionale privato.

È stato così introdotto un criterio di interpretazione meno rigido delle precedenti convenzioni per lasciare alla prassi giudiziaria la creazione di uno *jus commune* al settore del commercio internazionale.

Gli usi

L'articolo 9 riconosce il valore degli usi commerciali, quando le parti ne siano (o avrebbero dovuto esserlo) a conoscenza, e si tratti di usi che, nel commercio internazionale, siano largamente riconosciuti e regolarmente osservati dalle parti in contratti dello stesso tipo e nei settori commerciali considerati.

Formazione dei contratti di vendita

È stata mantenuta sostanzialmente la disciplina della Convenzione dell'Aja con alcuni correttivi minimi richiesti da alcuni gruppi di Stati: la forma, che per i Paesi socialisti deve essere scritta (e questi Paesi, per non consentire altre espressioni formali dovranno esercitare una specifica riserva); la precisazione, richiesta da parte dei paesi del Terzo mondo, nell'offerta del prezzo, della quantità, della designazione della merce, in modo da ridurre i margini di discrezionalità dei Paesi esportatori (articolo 14).

Obblighi del venditore e obbligo di consegna

La Convenzione al nostro esame ripropone, al riguardo, il testo della Convenzione dell'Aja, definendo in modo più semplice l'obbligo di consegna della merce.

Prezzo

Secondo le Convenzioni dell'Aja, se il prezzo non fosse indicato dalle parti, si poteva ricorrere, per la sua fissazione, al prezzo

usualmente praticato dal venditore o a quello corrente sui mercati.

Tale disposizione non era gradita ai Paesi socialisti che la ritenevano troppo a favore dei Paesi occidentali industrializzati.

La Conferenza di Vienna ha trovato un compromesso nel senso che il contratto si può ritenere validamente concluso anche se non contenga l'indicazione del prezzo, e che, in tale ipotesi, si intende implicito il riferimento ai prezzi di mercato (articolo 55).

È possibile che, per questo, alcuni Stati si riservino sulla parte II della Convenzione, in quanto il contratto senza indicazione di prezzo potrebbe essere interpretato in base alle leggi nazionali e, perciò, dichiarato invalido. E sarà opportuno perciò che gli operatori dei Paesi occidentali industrializzati indichino il prezzo delle merci, per evitare ogni dubbio sulla validità del contratto.

Inesecuzione da parte del venditore e forme di ricorso accordate al compratore

Dopo aver precisato le obbligazioni del venditore (articoli 30 e seguenti) e del compratore (articoli 53 e seguenti), la Convenzione prevede a favore del compratore (articoli 45 e seguenti) e del venditore (articoli 61 e seguenti) una serie di mezzi che possono essere utilizzati in tutti i casi di inesecuzione da una qualunque delle parti.

Per i casi di inesecuzione da parte del venditore, l'acquirente può dichiarare la risoluzione del contratto. Questo diritto all'acquirente è previsto non solo nei casi in cui vi sia mancata consegna della merce, consegna di una merce diversa da quella pattuita, evizione totale, ma anche in casi di ritardo, consegna di una merce non conforme, evizione parziale. La sola condizione è che la violazione costituisca per la controparte un pregiudizio che la privi di ciò che si attendeva dall'esecuzione del contratto (articolo 25). La Convenzione in esame non prevede più la risoluzione di pieno diritto, ma richiede che l'acquirente manifesti la volontà di valersi di tale possibilità (articolo 26).

Altre disposizioni concernono l'obbligo di esecuzione in modo specifico e l'esecuzione

parziale, la riduzione del prezzo se l'esecuzione non è conforme, in coerenza con quanto disposto dalle Convenzioni dell'Aja.

Riparazione dei danni e cause di esonero.

Le parti possono chiedere (articolo 74) il risarcimento del danno solo se hanno subito una perdita o un mancato guadagno, ma non per danni subiti direttamente dall'acquirente.

La Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per decesso o lesione fisica del compratore o di un terzo causati dalle merci vendute (articolo 5). La parte in difetto risponde comunque dei danni previsti o che potevano essere previsti al momento della conclusione del contratto (articolo 74), e la parte che ha subito il danno deve adottare tutte le misure per limitarne la portata (articolo 77).

È questo un sistema che si colloca in una posizione intermedia tra il principio della responsabilità civile dei Paesi di diritto civile e quello per « rottura del contratto » dei Paesi di *common law*.

Le cause di esonero producono effetto liberatorio solo per la durata dell'impedimento, a condizione che la parte che intende avvalersene ne dia avviso all'altra in un termine ragionevole (articolo 79).

* * *

La Convenzione in esame è stata firmata da 24 paesi di tutte le aree politiche ed economiche del mondo con i quali il nostro Paese ha rapporti commerciali, e perciò la Commissione affari esteri raccomanda all'unanimità all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARTINI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

12 giugno 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 99 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.